

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE PROVENIENTI SERVIZIO ATTIVO

A.N.U.P.S.A.

Riconoscimento Giuridico D.P.R. 11 Aprile 1986 n. 299

**STATUTO SOCIALE
E
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**



EDIZIONE 1999

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE PROVENIENTI SERVIZIO ATTIVO

A.N.U.P.S.A.

STATUTO SOCIALE

EDIZIONE 1999

STATUTO SOCIALE

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I	<i>Costituzione - Denominazione - Scopi</i> Art. 1: Costituzione dell'Associazione e riconoscimento giuridico Art. 2: Scopi sociali Art. 3: Attività sociali.
TITOLO II	<i>Dei Soci</i> Art. 4: Categorie di Soci Art. 5: Iscrizione e quota associativa Art. 6: Perdita qualifica di Socio Art. 7: Ricorso del Socio espulso
TITOLO III	<i>Organi Centrali - Costituzione - Attribuzioni</i> Art. 8: Organi centrali dell'Associazione Art. 9: Costituzione della Presidenza Nazionale Art. 10: Compiti degli Organi della Presidenza Nazionale Art. 11: Congresso Nazionale Art. 12: Consiglio Nazionale Art. 13: Revisori dei conti Art. 14: Probiviri Art. 15: Attività del Consiglio Nazionale
TITOLO IV	<i>Organi Periferici dell'Associazione - Costituzione - Attribuzioni</i> Art. 16: Comitati Regionali Art. 17: Presidente e Vicepresidente del Comitato Regionale Art. 18: Gruppi e Nuclei Art. 19: Presidente del Gruppo Art. 20: Consiglio direttivo del Gruppo Art. 21: Assemblea dei Soci del Gruppo
TITOLO V	<i>Situazione patrimoniale ed economica</i> Art. 22: Patrimoni sociali Art. 23: Fondo d'esercizio sociale Art. 24: Esercizio finanziario - Bilanci
TITOLO VI	<i>Disposizioni finali</i> Art. 25: Elezioni delle cariche sociali Art. 26: Nomina Commissario di Gruppo Art. 27: Scioglimento dell'Associazione Art. 28: Norme Codice Civile
TITOLO VII	<i>Disposizioni transitorie</i> Art. 29: Aggiornamento dello Statuto Sociale

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPI

Articolo 1

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti del Servizio Attivo è costituita, denominata e riconosciuta dai seguenti atti:

- Rogito notarile del Notaio Carmelo Schillaci Ventura datato 3 febbraio 1948 n. di Rep. 19503/657, che sancisce la costituzione dell'Associazione con sigla ANU-PSA e sede in Roma;
- decreto del Presidente della Repubblica n. 299 dell'11 aprile 1986 che ne riconosce la personalità giuridica;
- decreto del M.D. del 30 ott. 1986 che ne stabilisce l'iscrizione all'Albo delle Associazioni rappresentanti delle posizioni in congedo dei pensionati presso il M.D. ai sensi delle norme per il collegamento con la Rappresentanza militare per la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati (D.M. del 5 agosto 1982).

L'Associazione:

- non ha fini di lucro, è libera, apartitica e riunisce i Soci di cui all'Art. 4 del presente "Statuto";
- si avvale, per lo sviluppo e la diffusione della propria attività, anche di apposito organo di stampa;
- può federarsi con altre Associazioni che, per Statuto, perseguono analoghe finalità, nella piena salvaguardia della propria autonomia funzionale;
- svolge la propria attività nell'osservanza delle norme di cui al successivo Art. 28.

Articolo 2

SCOPI SOCIALI

Gli scopi dell'Associazione sono:

- far sentire responsabilmente la voce dei propri Soci in merito a tutti i problemi che interessano l'unità e la difesa della Patria;
- tutelare in ogni campo i diritti e gli interessi morali, materiali e professionali degli Ufficiali già in servizio attivo, nonché quelli dei loro familiari, sviluppando anche opera di assistenza a favore dei Soci e delle loro Famiglie;
- curare ed incrementare i legami tra i Soci ed i colleghi ancora in servizio;
- rappresentare gli interessi dei Soci presso le Istituzioni e le Autorità costituite (nazionali, regionali e locali);
- sviluppare attività culturali e sociali che favoriscano contatti tra i Soci e la loro par-

tecipazione alla vita associativa e tendano ad elevare sempre più il prestigio della categoria rappresentata;

- promuovere la realizzazione di una moderna organizzazione capace di rappresentare e tutelare unitariamente diritti e doveri di tutti i militari italiani della categoria del servizio permanente, in servizio e non.

Articolo 3

ATTIVITA' SOCIALI

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione:

- cura, avvalendosi eventualmente di esperti esterni, lo studio dei problemi connessi con la posizione giuridico-amministrativa dei Soci, specie in campo pensionistico, impostandone e perseguendone le soluzioni;
- esprime, nelle sedi opportune, il proprio pensiero sulle principali questioni di carattere giuridico-amministrativo, riguardanti gli associati, specie per quei provvedimenti che comportino nuove norme di legge;
- assicura, a favore dei Soci l'opera di assistenza e consulenza a tutela di interessi collettivi ed individuali collegati allo stato di militare;
- tiene costantemente e tempestivamente aggiornati i Soci in merito alla attività svolta, avvalendosi anche del proprio organo di stampa;
- attua a tutti i livelli azioni promozionali e di sensibilizzazione per favorire lo sviluppo dell'ANUPSA e l'unificazione delle Associazioni militari, professionali e di categoria;
- opera per la realizzazione di una Confederazione tra le Associazioni Militari.

TITOLO II

DEI SOCI

Articolo 4

CATEGORIE DI SOCI

Fanno parte delle categorie dei Soci:

- **Ordinari** : gli Ufficiali provenienti dal servizio permanente o ad essi assimilati e le vedove di tali Ufficiali;
- **Benemeriti**: gli enti, le personalità e i Soci distintisi per speciali servizi o che abbiano conferito particolare prestigio all'Associazione;
- **Straordinari**: gli Ufficiali in servizio che godono delle stesse prerogative dei Soci ordinari, ma non possono ricoprire cariche sociali;

- **Onorari:** gli Ufficiali decorati dell'Ordine Militare d'Italia e/o di M.O.V.M.;
- **Simpatizzanti:** gli amici ANUPSA, che sono equiparati ai Soci Ordinari, ma non possono ricoprire cariche sociali ed esercitare il diritto di voto.

Articolo 5

ISCRIZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA

L'iscrizione all'Associazione è volontaria a mezzo di domanda ad uno dei Gruppi ed è vincolata alle norme statutarie.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota d'iscrizione, non richiesta per i Soci Onorari e Benemeriti.

Con l'iscrizione il Socio ha diritto alla tessera di Socio ANUPSA aggiornata ogni anno al pagamento della quota, con apposito bollino indicante l'anno di validità.

Articolo 6

PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde, per quanto previsto dal Regolamento di attuazione, per:

- dimissione dell'interessato;
- inadempienza amministrativa;
- sospensione;
- espulsione.

Articolo 7

RICORSO DEL SOCIO ESPULSO

Il Socio espulso ha facoltà di presentare ricorso al Consiglio Nazionale, tramite il Presidente Nazionale, entro 60 giorni dalla comunicazione ricevuta.

Nell'attesa, il provvedimento deliberato conserva piena efficacia sino ad eventuale modifica dello stesso.

TITOLO III

ORGANI CENTRALI DELL'ASSOCIAZIONE COSTITUZIONE - ATTRIBUZIONI

Articolo 8

ORGANI CENTRALI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi Centrali dell'Associazione sono:

- la Presidenza Nazionale;
- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Proviviri.

Articolo 9

COSTITUZIONE DELLA PRESIDENZA NAZIONALE

La Presidenza Nazionale comprende:

- Presidente Nazionale;
- Consiglio di Presidenza;
- Vicepresidente Nazionale;
- Direttore responsabile del periodico di stampa;
- Segretario Generale;
- Tesoriere-Direttore Amministrativo;
- Capo Ufficio Affari Giuridico-Amministrativi;
- Capo Nucleo Benessere.

Articolo 10

COMPITI DEGLI ORGANI DELLA PRESIDENZA

1. Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale viene eletto dal Congresso Nazionale ed è preposto all'attività dell'Associazione. Egli:

- promuove e coordina tutte le attività dell'Associazione;
- rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con i Soci e con i terzi in tutti gli atti civili e giudiziari ed ha la firma sociale;
- decide direttamente o su proposta del Segretario Generale le spese necessarie al

funzionamento della Presidenza e dei suoi uffici e/o ad altre esigenze che interessano l'Associazione ed i suoi organi;

- stipula i contratti e firma la corrispondenza e gli atti dell'Associazione;
- dà le direttive per la redazione dell'organo di stampa dell'Associazione e provvede a nominare il Direttore responsabile - qualora non assuma direttamente l'incarico - tenendo conto delle leggi sulla stampa, nonché il Vicedirettore e i membri del Comitato di Redazione;
- nomina i Revisori dei conti;
- nomina il Segretario Generale e il Tesoriere-Direttore Amministrativo;
- stabilisce l'organico per gli uffici della Presidenza;
- redige la relazione programmatica triennale da sottoporre al Congresso;
- sottopone alla "ratifica" del Consiglio Nazionale le nomine del Direttore, del Vicedirettore e del Comitato di redazione del periodico di stampa, del Segretario Generale e del Tesoriere-Direttore Amministrativo;
- può delegare al Vicepresidente Nazionale o ad altri membri del Consiglio Nazionale, collegialmente e/o singolarmente, alcune delle mansioni a lui attribuite dallo Statuto;
- ha la facoltà di far partecipare al Consiglio Nazionale, anche su indicazione dei Presidenti dei Gruppi, quei Soci che si sono particolarmente distinti per contributo di idee e per lavoro svolto nell'interesse dell'Associazione;

Il Presidente Nazionale cessato dalla carica - PAST PRESIDENT- partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Nazionale.

2. Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza comprende:

- Presidente Nazionale;
- Vicepresidente Nazionale;
- Segretario Generale;
- Tesoriere- Direttore Amministrativo;
- Capo Ufficio Affari Giuridico-Amministrativi.

3. Vicepresidente Nazionale.

Il Vicepresidente Nazionale è eletto dal Congresso congiuntamente al Presidente Nazionale.

Coadiuvato il Presidente, sostituendolo durante la sua assenza. Può essere delegato dal Presidente a dirigere le attività promozionali, di stampa, quelle giuridico-amministrative e di rappresentanza.

4. Segretario Generale.

- E' designato dal Presidente Nazionale. La sua nomina è ratificata dal Consiglio Nazionale;
- è responsabile della organizzazione e del funzionamento degli uffici e deve definire

- competenze e compiti del personale che ne fa parte, seguendone poi l'operato;
- sottopone all'approvazione del Presidente le esigenze di spesa necessaria al funzionamento degli uffici e della Associazione;
- predispone e controfirma gli atti deliberativi delle spese decise dal Presidente e firma, unitamente allo stesso e al Tesoriere - Direttore Amministrativo, gli ordinativi delle uscite e i titoli delle entrate;
- può sostituire il Tesoriere - Direttore Amministrativo in assenza del titolare dell'incarico;
- si avvale del personale della Segreteria Nazionale.

5. Tesoriere - Direttore Amministrativo

- E' designato dal Presidente Nazionale e la sua nomina è ratificata dal Consiglio Nazionale;
- ha il compito di:
 - amministrare i fondi dell'Associazione, provvedendo a contabilizzare entrate e uscite su appositi documenti contabili;
 - redigere la relazione finanziaria di fine anno, entro marzo dell'anno successivo;
 - compilare i bilanci annuali e presentarli alla approvazione del Presidente e del Consiglio Nazionale;
 - esporre la situazione finanziaria dell'Associazione in sede di Congresso Nazionale;
- in caso di assenza è sostituito dal Segretario Nazionale.

6. Capo Ufficio Affari Giuridico-Amministrativi

- E' designato dal Presidente Nazionale di norma tra Ufficiali del Corpo di Amministrazione di provata esperienza e la sua nomina è ratificata dal Consiglio Nazionale.
- Svolge funzioni di consulenza, orientamento e controllo su questioni giuridiche ed amministrative che richiedano competenza nel campo pensionistico.

7. Capo Nucleo Benessere

- E' designato dal Presidente Nazionale e la sua nomina è ratificata dal Consiglio Nazionale.
- Svolge attività di aggiornamento e applicazione delle direttive che riguardano pratiche sanitarie e medico - legali, soggiorni militari, turismo e viaggi organizzati.

8. Direttore responsabile del periodico di stampa

- E' designato dal Presidente Nazionale e la sua nomina è ratificata dal Consiglio Nazionale.
- Dirige e coordina le attività inerenti la redazione del periodico.

La carica può essere assunta direttamente dal Presidente Nazionale. Anche in tal caso essa viene ratificata dal Consiglio Nazionale.

Articolo 11

CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è organo deliberante e decisionale dell'Associazione.

1. Costituzione

Il Congresso Nazionale è composto da:

- Presidente e Vicepresidente Nazionale;
- Segretario Generale;
- Tesoriere-Direttore Amministrativo;
- Presidenti dei Comitati Regionali;
- Presidenti dei Gruppi.

2. Convocazione - organizzazione - votazione

Il Congresso Nazionale è convocato in seduta ordinaria ogni 3 anni in località ed epoca stabilite dal Consiglio Nazionale.

Può, inoltre, essere convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Nazionale e/o il Consiglio di Presidenza lo ritengano necessario per motivi di particolare urgenza ed importanza.

Le sedute del Congresso Nazionale, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

E' richiesta la maggioranza dei 2/3 dei convocati per l'approvazione e/o la modifica dello Statuto Sociale e per lo scioglimento della Associazione.

Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria per le elezioni delle cariche sociali e a richiesta di 1/3 dei presenti.

Al Congresso Nazionale hanno diritto di voto i Presidenti di Gruppo in relazione al numero dei Soci iscritti.

3. Compiti

Il Congresso Nazionale:

- discute la relazione del Presidente uscente;
- elegge, tra i Soci candidati, il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale ed i Proviviri, cariche non delegabili;
- esamina la situazione finanziaria sulla base dei bilanci approvati dal Consiglio Nazionale;
- definisce l'indirizzo generale delle attività dell'Associazione, fissando in un documento programmatico gli obiettivi da perseguire, previa deliberazione, con voto palese, su tutte le questioni di rilevante importanza per la vita associativa;
- delibera le eventuali modifiche da apportare allo Statuto.

Articolo 12

CONSIGLIO NAZIONALE

1. Costituzione

Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberante intermedio dell'Associazione. Esso è costituito da:

- Presidente e Vicepresidente Nazionale;
- Past President;
- Presidenti dei Comitati Regionali;
- Presidenti dei Gruppi con oltre 100 iscritti;
- Revisori dei Conti (senza diritto di voto);
- Segretario Generale e Tesoriere-Direttore Amministrativo, che hanno diritto di parola, ma non di voto.

2. Convocazione

Il Consiglio Nazionale viene convocato, almeno una volta all'anno, in seduta ordinaria su decisione del Presidente Nazionale e, in seduta straordinaria, dal Consiglio di Presidenza.

3. Compiti

Il Consiglio Nazionale:

- delibera e traduce in direttive operative l'indirizzo generale e gli obiettivi fissati dal Congresso, controllandone l'attuazione ;
- convoca il Congresso Nazionale, fissandone la località, la data e l'ordine del giorno;
- delinea la politica di bilancio fissando i criteri generali in tema di rimborso spese;
- esamina ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo presentato dalla Presidenza Nazionale;
- decide sulle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre al Congresso Nazionale;
- decide su eventuali ricorsi di Soci espulsi ai sensi dell'Art. 7;
- delibera eventuali aumenti della quota sociale, su proposta del Presidente Nazionale;
- ratifica le nomine del Direttore responsabile del periodico di stampa, del Vicedirettore, del Comitato di redazione, del Segretario Generale, del Tesoriere-Direttore Amministrativo, del Capo Ufficio Affari Giuridico-Amministrativi, del Capo Nucleo Benessere e dei Revisori dei conti nominati dal Presidente Nazionale;
- approva eventuali modifiche al "Regolamento di attuazione";
- esamina eventuali proposte in merito alle attività e al funzionamento della Associazione;

Articolo 13

COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri, due effettivi ed uno supplente, nominati dal Presidente Nazionale.

Ha il compito di:

- vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- riferirne al Presidente Nazionale;
- effettuare su disposizioni della Presidenza Nazionale eventuali verifiche alla contabilità dei Gruppi;
- partecipare con almeno uno dei suoi membri al Consiglio Nazionale.

Articolo 14

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri nominati dal Congresso Nazionale, dei quali, il più elevato in grado assume la carica di Presidente.

Il Collegio è convocato dal Presidente Nazionale per esaminare valutare ed esprimere parere vincolante su:

- controversie riguardanti l'ammissione o l'espulsione de Soci;
- eventuali vertenze tra Soci ed Organi centrali e/o periferici dell'Associazione;
- ogni altra questione riguardante il sodalizio.

TITOLO IV

ORGANI PERIFERICI DELL'ASSOCIAZIONE COSTITUZIONE - ATTRIBUZIONI

Articolo 15

COSTITUZIONE

Sono organi periferici dell'Associazione i Comitati Regionali, i Gruppi e i Nuclei.

Articolo 16

COMITATI REGIONALI

Sono organi costituiti dai Presidenti dei Gruppi. Comprendono:

- Comitato Regionale Nord-Ovest;
- Comitato Regione Nord-Est;
- Comitato Regionale Tosco-Emiliano;
- Comitato Regionale Centrale, compresa la Sardegna, con sede a Roma;
- Comitato Regionale Meridionale;
- Comitato Regionale della Sicilia.

I Comitati Regionali hanno il compito di:

- indirizzare e coordinare le attività dei Gruppi fatta eccezione per quelle a carattere burocratico-amministrativo (per le quali i Gruppi fanno capo direttamente alla Presidenza Nazionale);
- determinare gli obiettivi da perseguire per ogni singola attività sociale e formulare direttive operative per il loro conseguimento, in relazione anche alle direttive del Consiglio Nazionale;
- valutare lo stato dei rapporti con le istituzioni, le autorità regionali e locali, militari e civili e suggerire gli opportuni comportamenti anche in relazione alle situazioni locali;
- definire le modalità generali delle attività promozionali nei riguardi delle istituzioni e di eventuali nuovi Soci.

Il Comitato Regionale non può essere costituito se non dispone di almeno tre Gruppi nell'ambito del proprio territorio.

Articolo 17

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DEL COMITATO

I Comitati Regionali sono presieduti da un Presidente che si avvale di un Vicepresidente. Entrambi sono eletti dai Presidenti dei Gruppi esistenti nella Regione per un mandato della durata triennale. Il Presidente Regionale ha il compito di:

- perseguire l'attuazione degli obiettivi indicati dal Comitato Regionale;
- coordinare l'attività dei Gruppi e dei Nuclei che fanno capo al Comitato e promuovere la costituzione di nuovi Gruppi, ove possibile;
- rappresentare l'Associazione nei rapporti con le Autorità Militari, nel territorio di giurisdizione, e con gli Enti ed Associazioni la cui attività non sia in contrasto con quella dell'ANUPSA;
- proporre alla Presidenza Nazionale soluzioni per quei problemi di carattere generale non risolvibili nell'ambito Regionale.

Articolo 18

GRUPPI E NUCLEI

I Gruppi sono organi costituiti in tutte le località in cui è presente un numero di Soci

non inferiore a Trenta. Qualora la disponibilità dei Soci non raggiunga tale numero, su proposta del Comitato Regionale e con sanzione del Presidente Nazionale, potrà essere costituito un Nucleo ANUPSA dipendente dal Gruppo più vicino. A capo del Nucleo sarà designato dal Presidente del Gruppo un Capo Nucleo che si interesserà delle attività sociali in loco, avvalendosi all'uopo di un Segretario da lui scelto. Fanno parte del Gruppo ANUPSA i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali annuali.

Articolo 19

PRESIDENTE DEL GRUPPO

Il Presidente del Gruppo viene eletto dall'Assemblea dei Soci per un mandato triennale. Egli, coadiuvato dal Consiglio Direttivo ed in collaborazione con gli Organi Centrali e Regionali:

- tiene vivo il sentimento di solidarietà tra i colleghi in servizio nel territorio di competenza;
- mantiene le relazioni con i comandi militari locali, con le varie autorità e con le Associazioni Combattentistiche e d'Arma;
- promuove le iniziative ritenute utili per raggiungere le finalità del sodalizio ad incrementare il numero dei Soci;
- svolge opera di assistenza a favore di Soci, promovendo, ove possibile la collaborazione e la mutua solidarietà;
- corrisponde direttamente con la Presidenza Nazionale per le questioni burocratico-amministrative;
- rappresenta il proprio Gruppo in sede di Congresso Nazionale;
- partecipa al Consiglio Nazionale qualora il proprio Gruppo superi il numero di 100 iscritti;
- fa parte del Comitato Regionale.

Articolo 20

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO

E' costituito da un numero di Consiglieri proporzionale alla consistenza del Gruppo e alle sue necessità e dai Sindaci eletti.

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci per un mandato triennale:

- collabora con il Presidente del Gruppo, nei compiti per esso previsti;
- viene convocato dal Presidente per le decisioni di interesse dei Soci che investono la responsabilità del Consiglio stesso;
- agisce d'iniziativa nell'ambito delle proprie competenze o in assenza del Presidente;

- esamina e approva il bilancio preventivo e consuntivo del Gruppo.

La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei Consiglieri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 21

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GRUPPO

L'Assemblea dei Soci è convocata annualmente dal Presidente del Gruppo in seduta ordinaria non oltre il 1° trimestre dell'anno solare per:

- esaminare ed approvare il bilancio consuntivo del Gruppo;
- approvare la relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno precedente;
- procedere al rinnovo delle cariche sociali nell'anno in cui scade il mandato triennale;
- decidere sugli argomenti da sottoporre al Consiglio Nazionale.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando richiesto da almeno un terzo dei Soci.

Nelle riunioni di Gruppo che comportino espressione di voto, ciascun Socio non può rappresentare, per delega, più di cinque Soci.

TITOLO V

SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA

Articolo 22

PATRIMONI SOCIALI

I patrimoni sociali sono di pertinenza della Presidenza Nazionale e dei singoli Gruppi ANUPSA.

Essi sono costituiti da:

- proprietà immobiliari delle sedi sociali, arredi e attrezzature;
- fondo di riserva per far fronte ad esigenze impreviste ed eccezionali, la cui entità non deve essere superiore al 20% del patrimonio sociale e non inferiore al 5% del patrimonio stesso. Tale fondo viene alimentato con una percentuale del saldo attivo del bilancio annuale.

Il fondo può essere impiegato, tutto o in parte, solo su decisione del Consiglio ai rispettivi livelli Nazionale e di Gruppo.

Tutti i beni immobiliari, gli arredi e le attrezzature costituenti patrimonio sono iscritti nel "Libro Inventario".

FONDO DI ESERCIZIO SOCIALE

Il fondo di esercizio sociale è costituito da:

- quote sociali;
- contributi;
- interessi attivi;
- vendita di pubblicazioni e di oggettistica;
- abbonamenti al periodico di stampa per chi non è Socio.

Il Consiglio Nazionale ripartisce tra gli organi centrali e periferici la quota sociale in proporzione alle rispettive esigenze di spesa.

I fondi gestiti dagli organi centrali e periferici possono essere impiegati per:

- svolgere le attività burocratiche-amministrative necessarie all'attuazione dei compiti previsti;
- concedere contributi - solo da parte della Presidenza Nazionale - ai Gruppi per eccezionali e dimostrate esigenze;
- organizzare e svolgere le riunioni periodiche e consentirvi la partecipazione dei Soci designati a prenderne parte;
- provvedere alle esigenze di funzionamento degli organi statutari e di impiego del personale ad essi preposto;
- finanziare i Comitati Regionali per le loro esigenze funzionali.

L'impiego dei fondi suddetti deve consentire che nessun Socio abbia a sopportare oneri in proprio per l'impegno che gli è richiesto dal sodalizio.

Articolo 24

**ESERCIZIO FINANZIARIO
BILANCI**

L'esercizio finanziario si chiude con l'anno solare.

Entro il mese successivo:

- la Presidenza Nazionale deve compilare il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e quello preventivo per il nuovo anno i quali, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, devono essere discussi ed approvati dal Consiglio Nazionale;
 - ogni singolo Gruppo deve compilare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci del Gruppo;
- Copia del documento dovrà essere inviato alla Presidenza Nazionale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Le elezioni delle cariche sociali si svolgono ogni tre anni.

L'esigenza di sostituzione anticipata nelle cariche, nei casi di definitiva indisponibilità, viene regolata dalle norme del Regolamento di Attuazione.

Articolo 26

NOMINA COMMISSARIO DI GRUPPO

In occasione della costituzione di un nuovo Gruppo e qualora il Consiglio di un Gruppo sia dimissionario, la Presidenza Nazionale, sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale, nomina un Commissario che provveda, appena possibile, alla riunione dell'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso non si potesse addivenire alla elezione di un nuovo Consiglio di Gruppo per rifiuto dei Soci proposti, il Gruppo sarà sciolto e coloro che vorranno restare iscritti all'ANUPSA verseranno la quota prevista direttamente alla Presidenza Nazionale.

Articolo 27

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento della Associazione dovrà essere designato dal Consiglio Nazionale un liquidatore.

In tal caso il D.P.R. n° 460 del 4.12.97 e successive varianti fa obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della legge 23 dic. 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28

NORME DEL CODICE CIVILE

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel relativo Regolamento provvedono le norme del Codice Civile e, in particolare, quelle che interessano gli enti non

commerciali e non lucrativi (clausole del D.P.R. n° 460 del 4.12.97 e successive varianti).

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 29 AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO

Il presente Statuto è stato elaborato sulla base dello Statuto Sociale approvato dal XX Congresso Nazionale 1993 con le modifiche approvate dal Congresso Nazionale straordinario del maggio 1999.

Tiene conto di quanto disposto dal D.P.R. n° 460 del 4.12.97 e successive varianti per le Associazioni di categoria senza fini di lucro.

Il presente Statuto Sociale entra immediatamente in vigore.

Il testo del presente Statuto fa parte integrante e sostanziale dell'atto notarile n. 63209 - rac. n. 9572 redatto dal Notaio Alessandro Cinelli di Chiusi (Collegio notarile dei distretti riuniti di Siena e Montepulciano), in Chianciano Terme il giorno 7 maggio 1999, registrato a Montepulciano il 19 Maggio 1999 al n. 411.